

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2000/C 358/01

Atto del Consiglio, del 30 novembre 2000, che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione

1

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

ATTO DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2000

che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione

(2000/C 358/01)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 1,

vista l'iniziativa del Portogallo ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del consiglio di amministrazione,

considerando quanto segue:

Il Consiglio europeo, riunito a Tampere, ha invitato il Consiglio a estendere la competenza dell'Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano,

HA DECISO di stabilire un protocollo, il cui testo figura in allegato, che modifica la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia, firmato in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea,

RACCOMANDA l'adozione di detto protocollo da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. LEBRANCHU

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 200 del 13.7.2000, pag. 1.

PROTOCOLLO

stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo e le parti contraenti della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia, Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre dare all'Europol strumenti più efficaci per lottare contro il riciclaggio al fine di rafforzare l'Europol nelle sue possibilità di sostegno degli Stati membri in tale lotta.
- (2) Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dell'Unione europea ad estendere la competenza dell'Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La convenzione Europol è modificata come segue:

- 1) l'articolo 2 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Europol è incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le attività illecite di riciclaggio di denaro, l'organizzazione clandestina dell'immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati.»

- b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalità o per aspetti specifici di una forma di criminalità comprende i reati ad essi connessi. Essa, tuttavia, non comprende i reati presupposto delle attività illecite di riciclaggio di denaro, forme di criminalità rispetto alle quali l'Europol, ai sensi del paragrafo 2, non è competente.»

- 2) l'allegato è modificato come segue:

Il paragrafo che comincia con le parole «A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre,» è sostituito dal seguente:

«A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre, incaricare l'Europol di occuparsi di una delle forme di criminalità qui elencate implica parimenti conferirgli competenza in merito ai reati connessi.»

Articolo 2

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalità.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4, della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrerà in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4, della convenzione Europol, ma

successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione Europol modificata in virtù del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.

Articolo 4

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

Hecho en Bruselas, el treinta de noviembre del año dos mil.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredivte november to tusind.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten November zweitausend.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες.

Done at Brussels on the thirtieth day of November in the year two thousand.

Fait à Bruxelles, le trente novembre deux mille.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Shamhain sa bhliain dhá mhíle.

Fatto a Bruxelles, addì trenta novembre duemila.

Gedaan te Brussel, de dertigste november tweeduizend.

Feito em Bruxelas, em trinta de Novembro de dois mil.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Bryssel den trettionde november tjugohundra.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien



For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland




Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniel Valls", written over a horizontal line.

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

A highly stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Per il governo della Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Cordero", written in a cursive style.


Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

A handwritten signature in black ink, consisting of a few simple, connected strokes.

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hans van den Broek", written in a cursive style.

Für die Regierung der Republik Österreich



Pelo Governo da República Portuguesa



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Dichiarazione adottata dal Consiglio dell'Unione europea al momento dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione

A seguito delle conclusioni 55 e 56 del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio conviene di studiare la definizione di riciclaggio nell'allegato della convenzione Europol tenendo conto delle conseguenze che risulteranno dai lavori in corso in seno al Consiglio sulla direttiva «riciclaggio» e sulla decisione quadro.
